

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 febbraio 2013 - n. 13 Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

Assunte, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (in seguito l. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del d.l. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della l. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa «avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 74/2012;

Visto l'art. 67 septies del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'applicazione del d.l. n. 74/2012 anche ai comuni di Castel d'Ario, Commesaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldione, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti finiti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un'area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell'attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Visto il sopra citato d.l. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato d.l. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato d.l. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato d.l. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato d.l. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» (in seguito d.lgs. n. 123/1998);

Visto l'art. 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato possa riconoscere «ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto.....» (in seguito d.p.c.m. 4 luglio 2012);

Visto il d.l. n. 1/2013, convertito dalla legge n. 11/2013, che ha modificato l'art. 3 del d.l. 74/2012, prevedendo la possibilità di concedere contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, il quale aggiorna la misura massima del contributo che può essere concesso per le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, già stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso e riconosciuto, fino al limite del 100%;

Visto il sopra citato d.l. n. 74/2012, che all'art. 19 comma 2 determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l'art. 5 bis del sopra citato d.l. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Ritenuto che gli interventi di «rafforzamento locale» così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni» (in seguito d.m. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della struttura senza alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto che sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella d.p.c.m. 9 febbraio 2011, «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008»;

Ritenuto che sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici distrutti che vengono riedificati o edifici interessati da crolli superiori al 30% in volume delle strutture portanti princi-

Serie Ordinaria n. 10 - Martedì 05 marzo 2013

pali. Gli edifici ricostruiti dovranno rispettare le vigenti norme per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l'assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all'attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012;

Visto l'art. 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» (in seguito d.l. n. 95/2012);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (in seguito d.lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato;

Visto il regolamento CE 1998/2006 (c.d. regolamento «de minimis»);

Vista la Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN);

Vista la Decisione C(2012) 9471 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);

Sentito in data 5 Dicembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico;

Visto l'art. 2 del d.l. 74/2012 nel quale è istituito il «Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate» e considerato il riparto delle risorse di cui al citato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che prevede all'art. n. 2 una disponibilità del 6,1% per la Regione Lombardia;

Considerate le risorse di cui all'art. n. 3 bis del d.l. 95/2012 per le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto possono godere del riparto del 6,1% come definito dall'art. 2 del sopraccitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012» (in seguito d.l. n. 174/2012);

Premesso che la presente ordinanza intende disciplinare in via preliminare i soggetti ammissibili, i criteri per il riconoscimento dei danni da essi subiti e le modalità con cui comprovare tali danni ai fini della presentazione di domanda di ammissione ai contributi, rinviando a successivo analogo provvedimento la definizione degli altri termini per l'accesso ai contributi stessi.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

TITOLO I

SOGGETTI AMMISSIBILI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO

Articolo 1 Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere i contributi previsti (di seguito i «Contributi»), le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commis-

sione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni della Provincia di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall'art. 1 del d.l. n. 74/2012, integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83/2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito d.l. n. 83/2012).

2. Possono altresì richiedere i Contributi le imprese ubicate in comuni limitrofi, limitatamente agli interventi realizzati o da realizzare, previa dimostrazione - e verifica da parte di apposito comitato che verrà istituito dal Commissario con successive ordinanze ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Protocollo d'Intesa di cui alle premesse - dell'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

3. Possono altresì richiedere i Contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento o detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto da risarcire. Tali soggetti potranno richiedere i Contributi a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile.

4. Possono altresì richiedere i Contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili ad uso produttivo in cui sono inseriti o collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.

5. Tutti i richiedenti devono possedere i requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della presente Ordinanza.

6. Le imprese richiedenti devono, inoltre, essere attive e non devono essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come previsto dalle normative vigenti e richiamate all'Allegato 1.

Articolo 2 Condizioni per il riconoscimento dei danni e tipologia degli interventi di ripristino

1. Il presupposto necessario individuato dall'art 3, d.l. n. 74/2012 per la concessione dei Contributi, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili.

2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, i Contributi saranno concessi per lo svolgimento delle seguenti attività:

- la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
- la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari;
- la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa;
- la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f) e commi 12 e 13 bis del d.l. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.;
- i danni economici subiti dai prodotti IGP e DOP, ai sensi di quanto disposto dal d.l. n. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis.

3. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata di cui al successivo art. 11.

4. La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'art. 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'accesso ai Contributi.

5. Per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti (elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raffrescamento, pavimentazione).

6. Per immobile destinato all'esercizio di un'attività produttiva si intende l'edificio o l'insieme di edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate dal comma 1 dell'art. 1 ed agibili, se già terminati, alla data del 20 Maggio 2012.

7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano se l'unità produttiva è localizzata all'interno di un edificio, con destinazione mista, già oggetto di valutazione con scheda Aedes e oggetto di ordinanza comunale di inagibilità. Il ripristino di tali unità sarà ammesso a contributo sulla base di apposite Ordinanze commissariali relative a tali tipologie di immobili.

8. Sono, altresì, ammesse a contributo le ricostruzioni degli immobili adibiti ad attività produttive, anche a seguito di delocalizzazione, ai sensi del comma 13-bis dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012, non considerando ai fini della quantificazione del contributo stesso la maggiorazione fino al 20% della superficie utile di cui al comma sopra citato.

9. Per beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi impianti - con relative infrastrutture - e macchinari, di cui al presente articolo, comma 2, lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici si intendono beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» (in seguito D.P.R. n. 600/1973).

10. Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa presenti in documenti contabili alla data del 20 Maggio 2012.

11. È ammessa a contributo la delocalizzazione definitiva totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, di cui al comma 12 dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012, nel rispetto delle procedure per le autorizzazioni ambientali secondo le tempistiche di cui all'art. 19, comma 2 del medesimo decreto e comunque all'interno dei Comuni interessati dal sisma così come definiti all'art. 1.

12. Per delocalizzazione temporanea delle attività produttive, di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012, si intende la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone, anche in sito, che permettano la continuità produttiva.

13. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ed ammissibili ai Contributi, secondo le seguenti percentuali massime:

- A. 10% dei costi per quanto riguarda gli interventi sugli immobili e le delocalizzazioni definitive;
- B. 5% dei costi per gli interventi sui beni strumentali;
- C. 5% dei costi per gli interventi di ricostituzione delle scorte, dei prodotti IGP e DOP e per le delocalizzazioni temporanee.

Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino o del programma di riacquisto, i costi di progettazione e di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza, le indagini di ogni tipologia fatturate da esperti iscritti agli appositi albi di categoria.

Articolo 3 I contributi

1. I Contributi regolati nella presente Ordinanza sono i seguenti:

- A. per gli interventi indicati alle lettere A) immobili, B) beni mobili e D) delocalizzazioni di cui al precedente art. 2 comma 2 - ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa;
- B. per gli interventi indicati alle lettere C) scorte, D) delocalizzazioni limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed E) prodotti IGP e DOP del precedente art. 2 comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del d.l. n. 74/2012;
- C. per gli interventi indicati alle lettere C) scorte e D) delocalizzazioni temporanee del precedente art. 2 comma 2, i contributi di cui al punto B del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di

interesse all'art. 11 del d.l. n. 74/2012 e relativo d.m. 10 Agosto 2012.

Le domande saranno ammesse al contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo art. 26.

Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste nell'art. 26.

I contributi della presente ordinanza saranno erogati ai sensi della Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e della Decisione C(2012) 9471 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N).

Articolo 4

Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII

1. L'ammissione ai Contributi sarà effettuata con provvedimento del Commissario, che si avvarrà per l'istruttoria delle domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII). Il SII che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 e ss. mm. ha il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con le imprese. Il SII sarà istituito e nominato con apposita ordinanza del Commissario Delegato, che ne individua l'articolazione funzionale della struttura e la sua composizione.

2. Per la valutazione dei progetti e della relativa documentazione, della congruità dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il SII si potrà avvalere di istruttori incaricati e di appositi nuclei di valutazione anche attraverso il supporto di esperti esterni nelle materie oggetto di valutazione previa verifica ed attestazione dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo le modalità oggetto di una successiva apposita ordinanza.

3. I consulenti componenti i nuclei di valutazione potranno essere nominati dal Commissario fra il personale dell'Amministrazione regionale e delle sue società in house, di altre Pubbliche amministrazioni, delle Università, dei Laboratori regionali accreditati e dei Centri di Ricerca e fra gli iscritti degli Ordini e dei Collegi professionali. Gli eventuali atti d'incarico verranno adottati con appositi provvedimenti con i quali verranno determinati i compensi.

Il SII potrà avvalersi inoltre del supporto fornito da Regione Lombardia, anche attraverso le società in house di quest'ultima, e dalle Provincie coinvolte dagli eventi sismici, con la stipulazione di appositi accordi di collaborazione.

4. La spesa per l'attività istruttoria e di assistenza tecnica sarà a carico del fondo di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari al 2% dei contributi concedibili con la presente Ordinanza.

Articolo 5

Determinazione dei danni e dei costi relativi agli immobili

1. I costi relativi agli immobili ammissibili ai Contributi accertati sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, sono pari al minore importo tra:

- A. il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente prezzario delle opere pubbliche di Regione Lombardia, nonché in base al Prezzario opere edili della Camera di Commercio di Cremona e di Mantova, rispettivamente per i territori di competenza, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l'intervento non siano previsti nei citati prezzari dovrà provvedersi con l'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;

e

- B. l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell'Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento e per caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività.

Serie Ordinaria n. 10 - Martedì 05 marzo 2013

2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata. Nell'ambito degli interventi di ripristino è concesso che tale superficie possa essere relativa anche ad interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell'attività produttiva. Nel caso di immobili ad uso abitativo accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale - la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle individuate all'Allegato 2.

3. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico anche ai fini dell'agibilità sismica prevista dall'art. 3, commi 7, 7bis, 8 e 8bis del d.l. n. 74/2012, e per quelli di demolizione e ricostruzione, i costi ammissibili ai Contributi saranno commisurati al livello dei danni subiti ed alle tipologie di intervento da realizzare secondo quanto previsto nell'Allegato 2. In particolare per gli interventi di rafforzamento locale si applicano i parametri di cui all'Allegato 2, Tabella A, lettere b) c) e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico quelli di cui alla stessa Tabella, lettere d) ed e), mentre per la demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti quelli riportati in calce alle tabelle dell'Allegato 2.

4. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento locale, di cui all'Allegato 2, Tabella A lettere b) e c), che ha consentito di acquisire l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012, i costi ammissibili ai Contributi saranno commisurati alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni, sulla base dei parametri indicati in Tabella C dell'Allegato 2.

5. Gli interventi di miglioramento sismico successivi al rafforzamento locale sono assoggettati ai titoli abilitativi ai fini edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente.

6. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2015. Eventuali proroghe rispetto al termine devono essere autorizzate dal SII.

7. Le opere di finitura strettamente connesse e funzionali al ripristino dell'immobile e alla ripresa dell'attività produttiva dovranno costituire parte accessoria degli interventi e il costo delle stesse non dovrà superare il 20% del costo dell'intervento prima delle spese tecniche.

8. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

9. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. A sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori; in caso di varianti in aumento rimane fermo il limite del contributo concesso per ogni edificio, senza alcuna ulteriore valutazione. In caso di varianti in diminuzione, in sede di liquidazione il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

10. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera A) riguardanti beni in leasing o in uso saranno rimborsati, a seguito di apposita istruttoria, anche a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico di quest'ultimo. Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

11. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismo, commercio, artigianato la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, la determinazione dei costi ammissibili avviene secondo le modalità previsti all'Allegato 2 Tabella B.

12. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l'immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, i costi ammissibili ai Contributi saranno commisurati alle tipologie di danno subito, di cui alle Tabelle A, B, E ed F dell'Allegato 2 e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. Dovrà essere comunque presentato il computo metrico dell'intervento di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico o della nuova costruzione di cui al presente articolo, riferito sia al progetto di delocalizzazione sia al progetto di recupero di cui sopra.

Articolo 6

Determinazione dei danni e dei costi relativi ai beni mobili strumentali e alle scorte e ai prodotti IGP e DOP

1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. B), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno sarà effettuata sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11. Se gli interventi riguardano beni in leasing, locazione o comodato d'uso, i Contributi potranno essere concessi a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico del conduttore. In tal caso il conduttore dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

2. Ai fini del rimborso del danno, le spese di riacquisto o ripristino di beni mobili strumentali necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari dovranno essere sostenute successivamente alla data del sisma ed entro i termini previsti dal programma di riacquisto o ripristino; le spese di riacquisto o ripristino dovranno riferirsi esattamente ai beni individuati nel programma di cui sopra, evidenziando la connessione delle stesse con l'attività dell'impresa finalizzata al rapido e completo riavvio dell'attività produttiva. Il pagamento delle predette spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

3. Con riferimento alle scorte di magazzino ed ai prodotti danneggiati o distrutti di cui all'art. 2, comma 2, lettere C) ed E) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al successivo art. 11.

4. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute, successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni uguali o equivalenti a quelli oggetto della perizia e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato.

Articolo 7

Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni

1. Nel caso di delocalizzazione delle attività produttive, di cui all'art. 3, comma 1 lett. f) del d.l. 74/2012, la valutazione dei danni, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11, si basa sui costi sostenuti per la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone o anche in sito che permettano la continuità produttiva.

2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le seguenti spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma ed entro il 30 giugno 2014 e comunque non oltre la data di rientro nell'immobile danneggiato, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediate al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d'uso, in altro immobile sito nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente Ordinanza:

- A. spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;
- B. spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
- C. spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
- D. spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.

3. Nel caso di delocalizzazione dell'attività produttiva di cui all'art. 3, comma 13-bis del d.l. 74/2012, sono ammesse al riconoscimento dei contributi le spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, ricostruzione, riparazione o rafforzamento e miglioramento sismico dell'immobile e per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scorte, secondo gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti artt. 5 e 6 della presente Ordinanza, alle seguenti condizioni:

- A. che l'immobile o l'area d'interesse sia ubicato nello stesso Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui era sita l'attività produttiva fino al momento del sisma e comunque all'interno dei territori interessati dal sisma di cui al precedente art. 1, comma 1;
- B. che il richiedente si impegni a provvedere all'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile in cui prima del sisma esercitava la propria attività produttiva e, parimenti, che la domanda contenga sia il progetto di delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra.

4. Il contributo per la delocalizzazione non ricomprende, in ogni caso, i costi sostenuti o derivanti dall'eventuale incremento di superficie utile previsto dall'art. 3, comma 13-bis del d.l. 74/2012.

Articolo 8 Indennizzi assicurativi

1. In presenza di copertura assicurativa, i Contributi sono riconosciuti fino a un valore massimo pari alla differenza tra i costi complessivi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 5 e 6, e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni; in tal caso il contributo, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili prevista dalla presente Ordinanza, può consentire la copertura del 100% del costo necessario per gli interventi.

2. Per il rimborso del danno sarà necessario che il beneficiario richieda alla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi da presentare unitamente alla domanda di contributo come previsto al seguente art. 10:

- A. descrizione dell'evento che ha causato i danni;
- B. data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
- C. tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
- D. ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- E. indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

3. In caso di ritardo della Compagnia di Assicurazioni nella liquidazione o in caso di controversie, il contributo di cui al comma 1 sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio.

4. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazioni.

TITOLO II MODALITÀ CON CUI COMPROVARE I DANNI SUBITI AI FINI DELL'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Art. 9 Documentazione comprovante i danni subiti e i programmi di ripristino

1. I soggetti richiedenti indicati nell'art. 1 dovranno produrre, con un livello di approfondimento adeguato in riferimento al danno subito, ai fini dell'ammissione ai Contributi, la seguente documentazione obbligatoria:

A. Interventi relativi agli immobili:

I. una relazione descrittiva e particolareggiata contenente il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al d.m. 14 gennaio 2008;

II. una relazione descrittiva degli interventi strutturali sui beni immobili contenente:

- i particolari costruttivi;
- il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia, nonché in base al Prezzario opere edili della Camera di Commercio di Cremona e di Mantova, rispettivamente per i territori di competenza, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l'intervento non siano previsti nei citati prezzari dovrà provvedersi con l'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare al momento della domanda a quale prezzario intende fare riferimento; nel caso di ricostruzione e nel caso di delocalizzazione sarà necessario che la relazione contenga anche il computo metrico dell'intervento di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico dell'edificio danneggiato;

- la descrizione delle finiture connesse;
- l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;
- nel caso di ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione la relazione dovrà contenere una relazione geologica - tecnica.
- nel caso di applicazione dei parametri di cui all'allegato 2 Tabella B la verifica se l'edificio inagibile rientri nel livello operativo B, C, E0, E1, E2, E3 compete al tecnico incaricato che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo;

III. la perizia giurata a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti redatta secondo le modalità descritte all'art. 11 della presente Ordinanza;

IV. copia dei contratti assicurativi stipulati sui danni all'immobile e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni;

V. le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'intervento;

VI. nei casi previsti la certificazione di agibilità sismica di cui al comma 8 dell'art. 3 del d.l.n. 74/2012;

VII. nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore di un bene in leasing, in locazione, in comodato o in uso copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

B. Interventi relativi alle scorte e ai prodotti IGP e DOP:

I. una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino gravemente danneggiate con il dettaglio dei relativi costi comprovati da almeno due preventivi e l'indicazione delle imprese fornitrici;

II. la perizia giurata a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti redatta secondo le modalità descritte all'art. 11 della presente Ordinanza;

III. copia dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni alle scorte e dei prodotti IGP e DOP e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni;

IV. per i prodotti IGP e DOP in corso di maturazione documentazione comprovante eventuali ricavi derivanti dalla cessione dei prodotti danneggiati a prezzi inferiori al valore di mercato.

C. Interventi relativi ai beni strumentali, ai macchinari ed alle attrezzature:

I. una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi comprovati da almeno due preventivi e l'indicazione delle imprese fornitrici e, nel caso di riparazione dei beni danneggiati anche 2 preventivi per la sostituzione del bene;

II. la perizia giurata a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti redatta secondo le modalità descritte all'art. 11 della presente Ordinanza;

III. copia dei contratti assicurativi stipulati a copertura di beni strumentali, macchinari e attrezzature, e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni;

IV. nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore di un bene in leasing o in uso copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

D. Interventi di delocalizzazione:

I. una relazione descrittiva:

- delle modalità della delocalizzazione;
- dei costi nel caso di delocalizzazione temporanea;

Serie Ordinaria n. 10 - Martedì 05 marzo 2013

- del progetto di delocalizzazione e del progetto di recupero nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 13 bis dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012;
- II. la perizia giurata a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti redatta secondo le modalità descritte all'art. 11 della presente Ordinanza;
- III. copia dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei costi sostenuti, e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni.

Art. 10 Presentazione delle domande

1. I soggetti richiedenti indicati nell'art. 1 dovranno presentare la domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa» (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - tramite la compilazione e validazione della stessa sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia sul sito web www.sismamantova.regione.lombardia.it, entro la data del 28 Giugno 2013 (al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo).

2. La domanda compilata sull'applicativo web dovrà inoltre contenere:

- A. la descrizione dell'azienda e dell'attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 della presente Ordinanza;
- B. la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza;
- C. la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del d.l. n. 74/2012; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;
- D. la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all'Autorità competente; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
- E. la documentazione fotografica del danno subito dall'edificio, dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti IGP e DOP qualora tale documentazione sia producibile;
- F. l'indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il Commissario relativamente alla domanda presentata;
- G. l'indicazione di un istituto di credito, prescelto per la successiva erogazione del contributo. L'istituto di credito prescelto dovrà essere incluso nell'elenco degli istituti di credito aderenti alla convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti ed ABI in applicazione di quanto previsto dal d.l. n. 95/2012;
- H. i dati dell'azienda affidataria e di quelle esecutrici dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi;
- I. la dichiarazione del beneficiario di avere acquisito una dichiarazione dei soggetti esecutori che non sussistono a loro carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e che non sono esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti. A tal fine dovrà essere acquisita dal beneficiario prova dell'iscrizione, o ove l'iscrizione non fosse ancora perfezionata prova della domanda di iscrizione, presentata dai soggetti esecutori dei lavori negli «Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori di ricostruzione» tenuti presso almeno una delle prefetture o degli uffici territoriali del Governo delle provincie interessate dal sisma, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del d.l. 174/2012.

3. La guida all'applicativo web e alla compilazione della domanda sarà contenuta in apposite linee guida disponibili sul sito internet della Regione Lombardia www.sismamantova.regione.lombardia.it. In aggiunta sarà possibile richiedere assistenza alla compilazione della domanda presso lo sportello spazio regione presso la Sede Territoriale di Mantova.

4. Al fine della compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, i beneficiari dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato.

5. Al positivo completamento della procedura di presentazione della domanda l'applicativo rilascerà al beneficiario una ricevuta dell'effettuata presentazione della domanda.

Articolo 11 Perizie giurate

1. Le perizie giurate da allegare alla domanda, redatte dai professionisti abilitati incaricati della progettazione degli interventi, dovranno essere redatte con riferimento a:

- A. interventi relativi ai beni immobili;
- B. interventi relativi ai beni mobili strumentali;
- C. interventi relativi alle scorte distrutte e/o danneggiate;
- D. interventi relativi alla delocalizzazione;
- E. danni subiti ai prodotti IGP e DOP in fase di maturazione.

2. Le perizie giurate relative alle varie tipologie di interventi dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica, l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, la quantificazione del danno subito, tenendo conto delle Tabelle di cui all'Allegato 2.

3. Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'immobile.

4. Per i beni mobili strumentali la perizia:

- A. deve accertare la presenza dei beni nell'impresa al momento del sisma riferendosi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri;
- B. deve basarsi alternativamente:
 - I. sul costo di sostituzione, [al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso], con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, montaggio, collaudo);
 - II. sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

5. Per le scorte distrutte e/o danneggiate la perizia:

- A. deve accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovranno essere corrispondenti alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell'ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del D.P.R. n. 600/1973;
- B. deve considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati gravemente danneggiati, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il valore del danno rimborsabile sarà pertanto pari alla differenza fra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato (nel caso dei prodotti distrutti, tale valore potrà essere uguale a zero);
- C. deve stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende: a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

6. Per i prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del d.l. n. 74/2012 danneggiati dal sisma la perizia:

- A. deve fornire la quantificazione del danno subito, determinata con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA. Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si procederà con apposita procedura di stima per il collegamento ai valori ufficiali;
- B. deve tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato la cui determinazione sarà fornita dai rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP;
- C. per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l'effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperimento potrà essere aggiornato;
- D. deve tener conto degli indennizzi assicurativi e delle eventuali cessioni di prodotti danneggiati che, anche se effettuate a prezzi inferiori al prezzo di mercato hanno contribuito a ridurre il danno economico causato dal sisma.

Articolo 12

Verifica delle domande e criteri di valutazione

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 10 saranno sottoposte, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse attestato come descritto al precedente art. 10 comma 5, ad una prima istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il SII richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. Il SII rigetta le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 30 giorni è da considerarsi interrotto qualora il SII richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al SII.

2. I progetti che avranno superato l'istruttoria formale saranno sottoposti a successiva valutazione, che sarà effettuata dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:

- A. la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- B. la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
- C. la tempistica prevista per il ripristino dell'attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
- D. la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- E. la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

3. Il SII, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatti salvi i termini di interruzione e/o proroga del procedimento nel caso di nuove comunicazioni con il potenziale beneficiario che si rendessero necessarie e valutata l'ammissibilità dell'intervento al finanziamento, determina, per ogni tipologia di interventi il danno riconosciuto, la spesa ammissibile e il contributo concedibile per le singole tipologie di interventi. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni sono state ricevute.

4. Attraverso l'applicativo web il SII provvederà a dare comunicazione ai beneficiari dei contributi concessi. Verranno, altresì, comunicate ai richiedenti le motivazioni relative all'eventuale rigetto della domanda di contributo.

5. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari devono confermare con atto scritto la volontà di dare attuazione al programma presentato, pena la decadenza della domanda.

6. Entro 60 giorni dalla conferma della volontà di dare attuazione al programma presentato il commissario emette una propria ordinanza di ammissione al contributo, di tale ordinanza viene data comunicazione oltre che con le modalità ordinarie anche a ciascun beneficiario attraverso comunicazione tramite applicativo web. Tali comunicazioni costituiranno formale ammissione al contributo.

Art. 13

Entità e tipologie di contributo concedibile

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 2 comma 2 lettera A) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi degli artt. 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile di cui all'art. 4, comma 1 a valere sulle risorse dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.

2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi macchinari e impianti, di cui all'art. 2 comma 2 lettera B) è concesso un contributo dell'80% del costo riconosciuto ammissibile dal SII, sulla base delle disposizioni previste in sede di attuazione dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012.

3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte, al netto del 20% come meglio specificato all'art. 11 comma 5 lettera B) e dei valori di realizzo, è concesso un contributo del 50%, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012.

4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012.

5. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte e per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è previsto un contributo sul costo del finanziamento acceso dall'impresa da corrispondere secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

6. Per i prodotti di cui alla lettera E) del comma 2 art. 2 la percentuale di contributo è fissata all'80% del danno subito, ai sensi di quanto previsto al comma 6 dell'art. 11 e coerentemente con quanto stabilito all'art. 8.

Articolo 14

Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. A) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati entro il 31 dicembre 2015 a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 24 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro il 31 dicembre 2015 e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 24 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, dovranno essere comunicati al Comune competente il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre il 31 dicembre 2015, e la messa a disposizione dell'immobile per affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo.

4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

5. Ogni variazione relativa all'impresa affidataria ed a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 21 della presente Ordinanza.

6. Nel caso in cui durante i lavori si verificano cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito dal comma 1.

7. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al SII l'avvenuta esecuzione delle opere e degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.

Serie Ordinaria n. 10 - Martedì 05 marzo 2013

Articolo 15
Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett B) della presente Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere completati entro il 31 dicembre 2015 a pena di decadenza del contributo concesso. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di cui all'art. 2, comma. 1, lett C) della presente Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere completati entro il 31 dicembre 2015, a pena di decadenza dallo stesso. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

TITOLO III
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Articolo 16
Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili

1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene erogato, direttamente dall'istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal SII.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- A. erogazioni per stati di avanzamento, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento delle spese sostenute;
- B. erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento;
- C. erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati.

3. In particolare, i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad almeno il 40% del costo ammesso.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'art. 25 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui a titolo non esaustivo:

- A. l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- B. un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
- C. copia delle fatture relative alle spese sostenute, alle relative quietanze e/o alle disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, corredate dei relativi DURC;
- D. la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- E. la dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%;
- F. a fini dell'erogazione integrale del contributo ammesso la documentazione attestante la liquidazione degli indennizzi assicurativi di cui all'art. 8 della presente Ordinanza.

La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del contributo.

5. L'istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

Articolo 17
Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività

1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività viene erogato direttamente dall'istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- A. erogazioni per stati di avanzamento, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento delle spese sostenute;
- B. erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento;
- C. erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati.

3. In particolare, i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad almeno il 40% del costo ammesso.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'art. 25 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

- A. copia delle fatture relative alle spese sostenute;
- B. copia delle fatture relative alle spese sostenute, alle relative quietanze e/o delle disposizioni di pagamento previste;
- C. copia del certificato di collaudo, dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.

5. L'istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

Articolo 18
Erogazione del contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione

1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione viene erogato al beneficiario previa istruttoria da parte del SII.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- A. erogazioni per stati di avanzamento, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento delle spese sostenute;
- B. erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento;
- C. erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati.

3. In particolare, i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad almeno al 40% del costo ammesso.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'art. 25 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

- A. copia delle fatture relative alle spese sostenute;
- B. copia della documentazione di quietanza, nella quale sia tracciabile con evidenza il pagamento di ciascuna fattura.

5. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione temporanea possono essere finanziati anche attraverso la forma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal caso il valore del contributo erogato attraverso tali forme, così come calcolato sulla base delle specifiche tecniche contenute nei provvedimenti adottati dal Commissario anche per il tramite del SII, verrà decurtato dal valore del contributo di cui all'art. 11, commi 3 e 4, al fine di rispettare la percentuale massima dell'80% prevista nella presente Ordinanza.

6. Per le piccole e medie imprese il contributo in conto interesse è quello previsto all'art. 11 del d.l. n. 74/2012 e successivo decreto attuativo come meglio specificato all'art. 17 della presente Ordinanza; per le grandi imprese si applica l'art. 11 bis del d.l. 74/2012 e relativo decreto attuativo in corso di emanazione, oggetto di successive disposizioni del Commissario.

Articolo 19**Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione**

1. I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria sono richiesti per i costi destinati alla copertura delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per:

- A. la ricostituzione delle scorte connesse all'attività di impresa;
- B. la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.

2. Le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 5 % dei costi di ripristino o delocalizzazione, come da programma presentato.

3. Il finanziamento sul quale verrà erogato il contributo in conto interessi o in conto canoni dovrà avere un importo massimo pari a 3.125.000 euro e una durata massima di cinque anni; sul finanziamento è prevista la garanzia gratuita dell'80% del Fondo Centrale di Garanzia e per le aziende agricole è prevista la garanzia gratuita del 70% di ISMEA-SGFA; potrà inoltre essere prevista la garanzia dei Consorzi Fidi regionali.

4. Il contributo in conto interessi o in conto canoni è concesso per l'intera durata del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria ed è determinato sulla base del tasso d'interesse applicato dalla banca al momento della presentazione della domanda e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell'impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).

5. Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

6. Al fine di ottenere il contributo in conto interessi o in conto canoni l'impresa dovrà indicare il ricorso a tale modalità nella domanda di cui all'art. 10 e richiamare i documenti già allegati sulla base dei quali deve essere calcolato il contributo richiesto allegando copia del contratto di finanziamento o del contratto di locazione finanziaria, oppure dichiarazione della banca o della società di leasing attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

7. Nel caso previsto dal presente articolo potranno presentare la domanda le imprese e i professionisti secondo i requisiti previsti all'Allegato 1 e che, inoltre, non siano in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposti a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

8. La domanda presentata verrà valutata dal SII attraverso apposito nucleo di valutazione, ai sensi del d.m. 10 agosto 2012, di cui all'art. 3 e in coerenza con quanto previsto all'art. 4 della presente Ordinanza.

9. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà calcolato in un'unica soluzione in via anticipata attualizzata previa valutazione positiva della documentazione presentata ed erogato sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle relative liquidazioni.

**Art. 20
Interventi già iniziati**

1. Le spese sostenute per gli interventi ammessi ai sensi dell'art. 2, iniziati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, purché essi siano stati eseguiti per le finalità di ricostruzione e ripristino di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richiesta, le perizie giurate dei progettisti e dei tecnici incaricati siano state redatte con le modalità indicate alla presente Ordinanza.

2. Il SII verifica l'ammissibilità al finanziamento delle varie tipologie di interventi e determina i relativi contributi.

Il SII può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto agli articoli precedenti dando precisa indicazione alle banche sulle modalità da seguire per i pagamenti. I pagamenti dei lavori ritenuti ammissibili, effettuati dal beneficiario a favore di imprese esecutrici e dei tecnici incaricati, sono rimborsati dall'Istituto di credito al beneficiario stesso.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 21
Obblighi**

1. I costi sostenuti per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi saranno considerati ammissibili previo impegno dei soggetti richiedenti i Contributi a:

- A. completare i lavori e a mantenere inalterata la destinazione dell'immobile ad attività produttiva per due anni dal completamento degli interventi;
- B. nel caso in cui tali richiedenti siano persone fisiche, essi sono altresì tenuti a dimostrare, l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi, impegnandosi ad inviare copia dei contratti di locazione o di affitto d'azienda conclusi nei successivi due anni dal completamento dei lavori indennizzati.

2. I costi sostenuti per il ripristino o l'acquisto di beni mobili strumentali saranno considerati ammissibili previo impegno dei soggetti richiedenti i Contributi a:

- A. mantenere l'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma;
- B. garantirne l'utilizzazione per l'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa.

3. I costi sostenuti per la delocalizzazione dell'attività imprenditoriale saranno considerati ammissibili previo impegno dei soggetti richiedenti i Contributi a:

- A. dimostrare l'avvenuto rientro dell'attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta al momento del sisma;
- B. nel caso di delocalizzazione dell'attività in un Comune limitrofo e ricompreso nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1, comma 1, dimostrare l'avvenuta ristrutturazione o recupero della precedente sede secondo il programma di cui alla presente Ordinanza.

Il beneficiario, qualora dimostri di non poter rientrare nella precedente sede produttiva, potrà mantenere il contributo alla condizione di mantenere la localizzazione dell'attività nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza.

4. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

- A. dare immediata comunicazione al Commissario Delegato, mediante lettera raccomandata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
- B. dare immediata comunicazione di variazioni progettuali;
- C. dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, deflaggiata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
- D. dare tempestiva comunicazione di variazione delle imprese esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni di cui al punto I del comma 2 dell'art. 10 della presente Ordinanza;
- E. eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e sono tenuti, altresì, a consentire l'accesso al personale incaricato dal Commissario Delegato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione del sopralluoghi e delle ispezioni.

Articolo 22**Controlli e qualificazione degli operatori economici**

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario Delegato provvede, con apposito atto, a regolare le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso.

2. Oltre a quanto già previsto nei singoli articoli, il SII provvederà a verificare l'osservanza della normativa prevista in materia di DURC.

Serie Ordinaria n. 10 - Martedì 05 marzo 2013

3. Per i lavori d'importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI, devono essere in possesso di attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». E' altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

4. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario Delegato con successivo provvedimento provvederà a disciplinare e ad attuare specifiche attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti.

Articolo 23 Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell'art. 107.2 punto b del Trattato. I contributi saranno concessi nell'ambito delle notifiche (SA.35413(2012/N - SA.35482(2012/PN) alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell'approvazione delle citate notifiche.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovrapposizione, sin dal momento della presentazione della domanda.

Articolo 24 Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 della presente Ordinanza.

2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.

3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca dei contributi concessi nel caso di:

- A. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 21;
- B. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
- C. irregolarità della documentazione prodotta;
- D. mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing.

In ogni caso, il Commissario Delegato potrà sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 16 di rispettare tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.

4. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

5. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario questi sarà tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Articolo 25 Linee guida per la compilazione della domanda

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle linee guida per la compilazione delle domande oggetto di successivo atto del Commissario Delegato.

Articolo 26

Norma finanziaria

1. Le risorse disponibili, per la concessione dei contributi di cui alla presente Ordinanza, sono quantificate:

- in euro 10 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente agli interventi relativi alle scorte e alle delocalizzazioni temporanee;
- in euro 12 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- in euro 7,1 milioni di cui all'art. 11 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera C della presente ordinanza;
- in euro 4 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento alle spese di istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art. 4 comma 4 della presente ordinanza;
- e fino a un massimo di euro 183 milioni delle risorse disponibili di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A della presente ordinanza.

Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste nel presente articolo ed eventuali rimodulazioni.

Articolo 27 Invio alla Corte dei Conti

1. L'invio della presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

2. La pubblicazione della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario Delegato
Roberto Formigoni

— • —

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'all.1 del Regolamento CE n. 800/2008.

Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla legge;
- b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Lombardia;
- f) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;

Per quanto riguarda i professionisti ed i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'ordine/collegio professionale. Nel caso di studi o forme associate deve essere indicata la partita IVA nonché l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; deve inoltre essere posseduta una situazione di regolarità contributiva.

Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo devono essere dimostrate:

- la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma;
- il possesso di una situazione di regolarità fiscale.

In ogni caso, per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

I requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione della domanda.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alle amministrazioni procedenti per le necessarie verifiche e valutazioni.

Il Commissario può integrare tale elenco con successivo atto.

— • —

Tabella A
Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva

| Tipologia di danno | Classi di superficie netta mq | Costo convenzionale euro/mq di superficie netta |
|---|---|---|
| a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave | Fino a 2000 | 500 |
| | Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000 | 450 |
| | Per superficie eccedente i 5.000 | 410 |
| b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 2000 | 70 |
| | Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000 | 60 |
| | Per superficie eccedente i 5.000 | 50 |
| c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 2000 | 40 |
| | Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000 | 30 |
| | Per superficie eccedente i 5.000 | 20 |
| d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Fino a 2000 | 300 |
| | Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000 | 260 |
| | Per superficie eccedente i 5.000 | 230 |
| e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico. | Fino a 2000 | 370 |
| | Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000 | 330 |
| | Per superficie eccedente i 5.000 | 300 |

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per immobili con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo, nonché per gli immobili, per cui sono previsti interventi diversi da quelli di cui al punto a) della Tabella A, che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 20 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.. Il costo convenzionale è incrementato del 10 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. N. 42/2004. Per immobili destinati al ricovero mezzi che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell'80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura proposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

Tabella B

Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale e recupero e di fabbricati rurali di pregio destinati esclusivamente ad attività produttive.

| | Costo convenzionale euro/mq | | |
|---|--|---------------------|--------------|
| | Sino a 120 mq Costo convenzionale euro/mq | Tra 120 mq e 200 mq | Oltre 200 mq |
| Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E3 | 1.450 | 900 | 400 |
| Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E2 | 1.250 | 750 | 350 |
| Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E1 | 1.000 | 600 | 300 |
| Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al Riferimento scheda AEDES E0 | 800 | 450 | 250 |
| Danni diffusi, riconducibili al Riferimento scheda AEDES ai livelli B e C disciplinati dall'Ordinanza Commissariale | 370 | 200 | 100 |

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.

Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%

Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10 %.

Per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 20 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.e. i.. Il costo convenzionale è incrementato del 10 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dalla normativa regionale.

Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura preposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

Tabella C

Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere B) e C) della Tabella A

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%.

Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

Serie Ordinaria n. 10 - Martedì 05 marzo 2013

Tabella D
Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla bovini

| Tipologia di danno | Superficie netta mq | Costo convenzionale euro/mq di superficie netta |
|---|---|---|
| a) Ricostruzione di stalla di altezza inferiore a 4 metri sotto trave | Fino a 1.800 | 400 |
| | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 360 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 320 |
| b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.800 | 55 |
| | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 45 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 40 |
| c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.800 | 30 |
| | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 20 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 15 |
| d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Fino a 1.800 | 220 |
| | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 200 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 180 |
| e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico. | Fino a 1.800 | 270 |
| | Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 | 250 |
| | Per superficie eccedente i 2.500 | 230 |

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione.

Per stalle di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per stalle con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per stalle con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e / o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 20 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 10 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004. Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella D e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura preposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

Tabella E

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso

| Tipologia di danno | Superficie netta mq | Costo convenzionale euro/mq di superficie netta |
|---|---|---|
| a) Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto trave | Fino a 1.000 | 450 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 400 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 370 |
| b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.000 | 60 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 50 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 40 |
| c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.000 | 30 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 20 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 10 |
| d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Fino a 1.000 | 270 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 230 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 200 |
| e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico. | Fino a 1.000 | 330 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 290 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 270 |

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici; rimozione effluenti, alimentazione, ventilazione e riscaldamento.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per porcilaie con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e / o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella E e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura preposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

Tabella F
Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento.

| Tipologia di danno | Superficie netta mq | Costo convenzionale euro/mq di superficie netta |
|---|---|---|
| a) - Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto trave | Fino a 1.000 | 500 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 450 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 410 |
| b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.000 | 70 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 60 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 50 |
| c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C | Fino a 1.000 | 40 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 30 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 20 |
| d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico | Fino a 1.000 | 300 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 260 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 230 |
| e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico. | Fino a 1.000 | 370 |
| | Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500 | 330 |
| | Per superficie eccedente i 1.500 | 300 |

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di allevamento solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: rimozione effluenti, riscaldamento, alimentazione e ventilazione.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per porcilaie con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e / o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella F e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura preposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.